



COMUNE DI BARI SARDO

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA SINDACALE

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 11 DEL 13/02/2026

OGGETTO:

Divieto di vendita, somministrazione e consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle giornate del 14 e 17 febbraio 2026 in occasione dello svolgimento delle manifestazioni del "Carnevale Bariese 2026".

ORIGINALE

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".

ORDINANZA N. 11 DEL 13/02/2026

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 14 e 17 febbraio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, in questo Comune, si svolgerà la manifestazione “Carnevale Bariese 2026”, organizzata dall’Associazione “Is Carristasa” di Bari Sardo, con sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le Vie del centro abitato e a seguire evento di intrattenimento e animazione in Piazza Repubblica (nota Piazza Mercato).

ATTESO che le manifestazioni sopra indicate si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 24.00 circa delle medesime giornate.

DATO ATTO che l’organizzazione e realizzazione delle manifestazioni del Carnevale Bariese, da numerosi anni, è curata dall’Associazione “Is Carristasa” con sede a Bari Sardo.

RILEVATO che l’iniziativa rappresenta un momento aggregativo e di incontro sociale per tutto il Paese e, inoltre, ogni anno, in misura crescente, vede un notevole afflusso di pubblico ed il coinvolgimento di un folto numero di adulti, ragazzi e bambini nell’organizzazione e realizzazione di carri e costumi.

CONSIDERATO che nulla osta da parte di questo Comune alla realizzazione delle succitate manifestazioni, in quanto con finalità di intrattenimento pubblico e senza scopo di lucro e di promozione dell’immagine del Comune di Bari Sardo.

EVIDENZIATO che proprio perché, in tale occasione, è previsto un notevole afflusso di persone, sia residenti che provenienti da altri centri del circondario, si rende necessario, a tutela della tranquillità e pubblica incolumità ed al fine di prevenire pericoli e il verificarsi di danni a persone e/o cose, assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni carnevalesche.

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.10, adottata in data odierna, 13.02.2026, con la quale è stata disposta l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in occasione della manifestazione del Carnevale Bariese che si svolgerà nei 14 e 17 febbraio 2026.

VISTA l’Ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 9 del 12.2.2026 con la quale è stato interdetto il transito e la sosta di veicoli nelle vie e piazze interessate dai cortei previsti nelle due giornate in cui è articolata la manifestazione in oggetto.

EVIDENZIATO altresì che, lungo il percorso di svolgimento delle sfilate e, comunque, nell’intero centro abitato interessato dalle manifestazioni del Carnevale Bariese, operano numerosi esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita per asporto, nonché numerosi esercizi commerciali in sede fissa.

CONSIDERATO che normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare per la sicurezza e l’incolumità pubblica sia in caso di episodi di uso improprio, sia in caso di semplice abbandono, con la dispersione di frammenti, sul suolo pubblico.

CONSIDERATO pertanto che, in vista degli eventi organizzati in occasione della manifestazione denominata “Carnevale Bariese 2026” che si svolgerà il 14 e 17 Febbraio 2026, occorre assicurare il corretto svolgimento dei festeggiamenti al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande in bottiglie e contenitori o bicchieri di vetro o

altro materiale frantumabile e che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità.

DATO ATTO che, negli scorsi anni, sono state all'uopo adottate specifiche ordinanze sindacali con le quali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle succitate manifestazioni, prevenire pericoli e il verificarsi di danni a persone e/o cose, è stato stabilito il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine.

RITENUTO dover confermare e disporre l'adozione di analogo provvedimento anche per le manifestazioni del Carnevale Bariense 2026, limitando l'efficacia del provvedimento al periodo relativo ai festeggiamenti che si svolgeranno nelle giornate del 14 e 17 febbraio 2026.

VALUTATA pertanto l'opportunità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di specifica ordinanza che preveda:

- il divieto ai titolari di esercizi pubblici, di esercizi commerciali in sede fissa, di circoli privati, di titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di titolari di punti di distribuzione automatica, di somministrare e vendere per asporto ogni tipologia di bevande in recipienti di vetro e lattine, precisando che la somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;
- il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, intendendo tale prescrizione estesa anche ai partecipanti alle sfilate programmate, sia appartenenti ai carri allegorici, sia in forma di gruppo mascherato che estemporaneo;
- l'obbligo, per tutti gli esercenti di pubblici esercizi, di curare l'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti e bevande durante e dopo i festeggiamenti carnevaleschi e provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica e per il mancato rispetto del decoro urbano.

VISTO il vigente T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.M. 5 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana; definizioni ed ambiti di applicazione" che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm., prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool.

VISTO in particolare l'articolo 54 del richiamato D.M. 5 agosto 2008 che testualmente recita:

- “a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito di comunità locali, delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- b) il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgenza di fenomeni criminali, le situazioni in cui si verificano comportamenti determinanti danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano ed, infine, i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli

spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;

RICHIAMATA l'ulteriore Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18.7.2018 con la quale sono state emesse nuove "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità";

VISTA la Circolare della Prefettura di Nuoro prot. n. 0033904 del 14.7.2021 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni ed orientamenti per lo svolgimento in condizioni di sicurezza".

VISTA altresì la comunicazione trasmessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, protocollo nr: 100 - del 04/01/2024 – con le indicazioni del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 - "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (decreto milleproroghe 2024) di interesse anche in ambito di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, acquisita al protocollo dell'Ente n. 176 del 4.1.2024.

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio IV Polizia Amministrativa e di Sicurezza, del 7.5.2024 e del 17.7.2024, in materia di regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 120/2020 e successive modificazioni. Indicazioni e chiarimenti.

VISTO il D.L. 27/12/2024, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/02/2025, n. 16.

VISTA da ultimo la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro n. 7966 dell'11.8.2025, acquisita al nostro protocollo n. 9816 di pari data, avente ad oggetto "D.P.R. 28.5.2001 n. 311. Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Funzionamento e componenti delegati".

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTO l'art. 54, comma 1, lettera B), del citato D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ravvisata la propria competenza ad emettere la presente ordinanza.

VISTO lo Statuto Comunale,

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) nelle giornate del 14 e 17 febbraio 2026, in occasione dello svolgimento delle manifestazioni del Carnevale, è fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici, di esercizi commerciali in sede fissa, di circoli privati, di titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di titolari di punti di distribuzione automatica, di somministrare e vendere per asporto bevande in bicchieri o bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
- 2) è, altresì, fatto assoluto divieto a chiunque di utilizzo, nelle suddette giornate del 14 e 17 febbraio 2026, di bicchieri e bottiglie di vetro e lattine, per il consumo itinerante di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, intendendo tale prescrizione estesa anche ai

partecipanti alle sfilate programmate, sia appartenenti ai carri allegorici, sia in forma di gruppo mascherato che estemporaneo;

3) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche o private esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o con contratti di comodato;

4) i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia:

✓ dalle ore 15.00 del giorno 14/02/2026 fino alle ore 5.00 del giorno 15/02/2026;

✓ dalle ore 15.00 del giorno 17/02/2026 fino alle ore 5.00 del giorno 18/02/2026,

DISPONE

* che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e cartaceo e sul sito web del Comune di Bari Sardo;

* che copia della Presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- al Servizio Polizia Locale – sede, per la verifica d'ottemperanza;
- alla Questura di Nuoro;
- alla Stazione Carabinieri di Bari Sardo;
- al Commissariato P.S. – Tortolì ;

* l'invio, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm., del presente provvedimento al **Prefetto di Nuoro** per l'adozione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 121/1981 e ss. mm., delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;

* che venga data massima divulgazione e pubblicità della stessa tramite l'affissione nei luoghi pubblici del presente provvedimento;

* la trasmissione, per dovuta informazione e per gli adempimenti di competenza, di copia del presente provvedimento all'Associazione "Is Carristasa", organizzatrice delle manifestazioni del "Carnevale Bariense 2026".

* il personale del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza,

AVVISA

- che ai contravventori delle disposizioni indicate nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
- che per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm., la sanzione nelle misure pari a: min. € 25,00 – max € 500,00.
- che il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00;
- che il presente provvedimento, reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line e nel sito web del Comune di Bari Sardo, è immediatamente esecutivo.
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione e al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
(Dr. Ivan Mameli)